



***PROVINCIA DI RAVENNA***

**REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE  
DEI COMPENSI PROFESSIONALI  
AGLI AVVOCATI DELL'ENTE**

**N. 73**

***(approvato con deliberazione di Giunta provinciale  
n. 178 del 21/10/2015)***

## **ART. 1 – OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali dovuti ai sensi dell'art. 27 del CCNL 14/9/2000 art. 9 del D.L. n. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014 a seguito di sentenza favorevole all'Ente, in base ai criteri e ai principi di cui al R.D. 27/11/1933 n° 1578 e L. 247 del 31/12/2012.
2. I compensi professionali di cui al comma 1 spettano agli Avvocati dell'Ente ovvero ai dipendenti dell'Ente con rapporto di lavoro subordinato (Dirigenti e Funzionari di cat. D) in possesso di abilitazione all'esercizio della professione ed iscritti nell'Elenco Speciale annesso all'Albo Professionale presso il competente Ordine degli Avvocati, i quali siano stati incaricati con atto formale della difesa e rappresentanza dell'Ente, con riferimento alle controversie per cui hanno prestato il loro patrocinio e che si concludono con sentenza favorevole all'Amministrazione Provinciale.

## **ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. I compensi professionali di cui al presente regolamento sono attribuiti agli Avvocati dell'Ente per le attività svolte nei giudizi davanti a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché davanti agli organi di giurisdizione equiparata, inclusi i collegi arbitrali e di mediazione, in relazione alle cause nelle quali sia stata emanata sentenza favorevole all'Ente e competono nel caso di:
  - a. sentenza passata in giudicato favorevole per l'Ente o di decisione del Giudice assimilabile a sentenza, diventata irrevocabile e che definisce la causa a favore dell'Ente, nella misura dell'importo recuperato delle spese legali poste a carico delle controparti;
  - b. compensazione integrale delle spese a seguito di sentenza favorevole all'Ente passata in giudicato o di decisione del Giudice assimilabile a sentenza, diventata irrevocabile e che definisce la causa a favore dell'Ente, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole e negoziazione assistita, nella misura del 50% dell'importo dei parametri professionali di cui alle tabelle vigenti al momento del deposito della sentenza, comunque entro i limiti dell'apposito stanziamento previsto nel bilancio dell'Ente;
2. Per sentenza favorevole all'ente si intende qualsiasi atto emesso da un'autorità decidente, avente natura e contenuto decisorio, in quanto idoneo a definire anche una fase del procedimento contenzioso, che comporti un risultato favorevole per la Provincia. A titolo meramente esemplificativo sono da considerarsi tali le pronunce civili, amministrative e tributarie sia di merito che di rito, anche interlocutorie, che lasciano intatto il provvedimento oggetto del contendere, dalle quali la Provincia ricava un sostanziale vantaggio; sono altresì ricomprese nella presente fattispecie le sentenze che dichiarano l'irricevibilità, l'improcedibilità, l'inammissibilità, la perenzione, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe; le ordinanze o provvedimenti analoghi che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole alla Provincia; le pronunce arbitrali che definiscono anche una parte del giudizio; i decreti ingiuntivi non opposti e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande della Provincia.

3. In caso di incarico congiunto con professionisti esterni gli importi sopra indicati sono ridotti della metà. Non viene considerato incarico congiunto la mera domiciliazione.
4. I compensi di cui al comma 1 possono essere ridotti, rispetto alle misure ivi previste, secondo le modalità disciplinate dal contratto decentrato, qualora il rendimento individuale, misurato sulla base del sistema di valutazione applicato, risulti non positivo. La riduzione è operata sui compensi liquidati nell'anno successivo a quello cui si riferisce la valutazione.
5. I compensi di cui al presente articolo spettano anche quando l'attività professionale è svolta nell'ambito di uffici comuni. La spesa è a carico del singolo Ente partecipante alla convenzione.
6. I compensi professionali corrisposti all'Avvocato non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo.

### **ART.3 – MODALITA' DI DETERMINAZIONE E DI EROGAZIONE DEI COMPENSI**

1. La corresponsione dei compensi professionali viene realizzata mediante l'adozione di un apposito provvedimento da parte del Dirigente responsabile del Servizio preposto alle risorse umane, in cui si quantifica la somma da riconoscere agli interessati.
2. I compensi vengono quantificati ed erogati nelle modalità seguenti:
  - a) nella misura stabilita nella sentenza, nei casi di condanna della parte avversa soccombente; in tal caso l'erogazione al professionista legale interno avviene nella misura liquidata dal giudice;
  - b) nel loro ammontare, come previsto da art.2 comma 1 lett. b), con riferimento al valore della controversia e al grado dell'Autorità adita. Nel presente caso l'erogazione avviene sulla base di apposita nota formale riferita all'attività effettivamente svolta e documentata, redatta dall'Avvocato interessato;
3. I compensi professionali sono soggetti al trattamento fiscale, previdenziale e assistenziale previsto dalla norme vigenti in materia.